

**ASSI**  
successore ex lege UNIRE  
(Legge n.111 del 15.7.2011)



**DETERMINAZIONE N. 1194 DEL 29 DICEMBRE 2011**

**AREA SELLA -.OGGETTO: CONVENZIONE A.S.S.I. – A.I.A.2012/2014**

### **IL SEGRETARIO GENERALE**

**VISTO** il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, “*Riordino dell’Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine (UNIRE), a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59*”;

**VISTO** il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge 1° agosto 2003, n. 200, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali;

**VISTO** lo Statuto dell’UNIRE approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze in data 2 luglio 2004;

**VISTA** la deliberazione commissariale del 23 maggio 2011, n. 58, di conferimento dell’incarico di Segretario generale dell’UNIRE;

**VISTO** il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione*”;

**VISTO** il d.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 “*Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70*”;

**VISTO** il Regolamento di amministrazione e contabilità dell’Unire approvato con decreto interministeriale 5 marzo 2009;

**VISTO** la legge 15 luglio 2011 n. 111, istitutiva dell’ASSI - Agenzia per lo sviluppo del settore ippico – quale successore ex lege dell’UNIRE;

**PRESO ATTO** che l’A.S.S.I. ai sensi dell’art. 14 della predetta legge n.111/2011 ha, tra gli altri, il compito di promuovere l’incremento ed il miglioramento qualitativo e quantitativo delle razze equine e di gestire i libri genealogici, dovendo pertanto provvedere alla programmazione dello sviluppo del settore dell’ippicoltura in tutte le sue componenti tecniche, economiche, sociali, culturali e promozionali, oltre che di tutte le altre attività collaterali e derivate a tutela della biodiversità della razza equina;

**TENUTO CONTO** che l’A.S.S.I., subentrando nelle funzioni dell’U.N.I.R.E., ai sensi dell’art. 7, 3° comma, del decreto legislativo n. 449/1999, può avvalersi per la gestione dei libri genealogici della collaborazione di specifiche associazioni nazionali di allevatori, dotate di personalità giuridica e rispondenti ai requisiti stabiliti dal Ministero nel quadro di applicazione della legge n. 30/1991, e successive modifiche ed integrazioni, sulla disciplina della riproduzione animale;

**CONSIDERATO** che l’A.I.A., ai sensi dell’art. 3 della legge n. 30/1991, detiene e gestisce libri genealogici di equidi;

**CONSIDERATO**, altresì, che l’A.S.S.I., subentrata all’U.N.I.R.E., ai sensi del comma 15 dell’art. 8 della legge n. 200/2003, organizza e gestisce l’anagrafe equina, avvalendosi anche dell’A.I.A.;

**TENUTO CONTO** che, in considerazione delle citate norme, da numerosi anni è in atto un rapporto convenzionale tra U.N.I.R.E.- ed A.I.A. per la fornitura di servizi inerenti la gestione settore Cavallo da Sella;

**ASSI**

successore ex lege UNIRE  
(Legge n.111 del 15.7.2011)



**UNIRE**  
*gente e cavalli*

**VISTE**, in particolare, le determinazioni del Segretario Generale n.4297 del 27 aprile 2006 e n. 732 del 26 marzo 2009 con le quali sono state approvate le convenzioni tra U.N.I.R.E. ed A.I.A. per i trienni rispettivamente 2006 – 2008 e 2009 – 2011;

**RILEVATA** la necessità di provvedere anche per il triennio 2012 – 2014 alla convenzione con l'A.I.A., ricalcando sostanzialmente quanto già approvato con le due precedenti convenzioni sopra indicate;

**TENUTO CONTO**, pertanto, che la convenzione dovrà avere riguardo sia alla attività delle Associazioni provinciali allevatori (A.P.A.) ed Associazioni Regionali Allevatori (A.R.A.) quali strutture periferiche a diretto contatto con l'utenza per l'attività di informazione, raccolta e trasmissione delle diverse richieste avanzate dagli allevatori, sia alla attività di implementazione, verifica e normalizzazione della banca dati dei Libri genealogici dei cavalli delle razze Orientale, Anglo-Arabo e Sella Italiano;

**CONSIDERATO**, in particolare, che la convenzione è diretta a superare le difficoltà di organizzazione del servizio legate alla "distanza" tra l'Ente, con sede unica a Roma, e gli allevatori dislocati su tutto il territorio nazionale, utilizzando le A.P.A. e le A.R.A., quali articolazioni capillari dell'A.I.A., per l'assolvimento di taluni adempimenti relativi ai Libri genealogici, quali le denunce di nascita dei puledri e le rassegne per l'iscrizione al registro supplementare, oltre ad altre pratiche quali passaggi di proprietà, richiesta esame DNA, ecc;

**PRESO ATTO** che la regolamentazione dei diversi adempimenti e la relativa modulistica continueranno ad essere determinati interamente dall'A.S.S.I., limitandosi la collaborazione dell'A.P.A./A.R.A. ad attività di supporto quali la raccolta e verifica della completezza della domanda presentata dall'allevatore, nonché il successivo inoltro all'A.S.S.I. - Area Sella che provvede alla verifica di regolarità della domanda medesima ed al rilascio del pertinente provvedimento;

**TENUTO CONTO** che la collaborazione con l'A.I.A. comprende altresì le attività strumentali di informatizzazione della banca dati del Libro genealogico, comprendente l'inserimento dei cavalli e la stampa del passaporto, anche ai fini dell'implementazione della stessa banca dati secondo le specifiche e le procedure nuovamente definite dall'Ente con il sistema e-Unire;

**RAVVISATA** la necessità di inserire nella presente convenzione anche l'inserimento, oltre che dei puledri, dei passaggi di proprietà, in considerazione dell'alto numero degli stessi (circa n. 4.000 all'anno) e tenuto conto dei nuovi ed impegnativi compiti che gravano sul personale addetto alle anagrafiche umane, quali la comunicazione dei cavalli di proprietà, la perdita di possesso e l'attribuzione della proprietà mediante dichiarazione sostitutiva;

**RITENUTA** la convenzione con l'A.I.A. ancor più necessaria in considerazione dell'attuale quadro normativo in materia di anagrafe degli equidi ("*Linee guida e principi per l'organizzazione e la gestione dell'anagrafe equina da parte dell'U.N.I.R.E.*" approvato con Decreto Interministeriale del 29 dicembre 2009, "*Manuale operativo per la gestione della anagrafe degli equidi*" approvato con Decreto del 26 settembre 2011 e D. Lgs. n. 29/2011 contenente "*Disposizioni sanzionatorie per le violazioni del Regolamento (CE) n. 504/2008 recante attuazione della direttiva 90/426/CEE e 90/427/CEE sui metodi di identificazione degli equidi, nonché gestione dell'anagrafe da parte dell'U.N.I.R.E.*") nel quale sono previsti termini estremamente brevi non soltanto a carico degli

**ASSI**

successore ex lege UNIRE  
(Legge n.111 del 15.7.2011)



**UNIRE**  
*gente e cavalli*

allevatori, ma anche degli organismi che gestiscono i diversi Libri genealogici per porre in essere i diversi adempimenti previsti dalla citata normativa;

**CONSIDERATO**, pertanto, che la presente convenzione si presenta come indispensabile per l'A.S.S.I. per poter gestire adeguatamente tutti i diversi e complessi adempimenti richiesti dalla Anagrafe degli equidi;

**RITENUTO**, altresì, che la presente convenzione, ferme restando le attribuzioni istituzionali dell'Ente in merito alla normazione, al controllo di regolarità ed alla adozione dei provvedimenti, utilizzando e potenziando le sinergie con le Associazioni allevatoriali, intende proporsi come lo strumento più idoneo, nell'attuale contesto, a garantire all'utenza un servizio efficace ed efficiente;

**PRESO ATTO**, altresì, che i costi dei singoli servizi restano confermati negli importi determinati dall'anno 2006, senza alcun aumento;

**CONSIDERATO** che, unitamente alla convenzione, viene predisposto il "protocollo operativo" con il quale vengono definite le modalità esecutive dei servizi previsti nella convenzione;

**VISTO** l'assenso espresso dal Commissario dell'Agenzia alla presente convenzione;

**RILEVATO** che la spesa complessiva presunta per l'anno 2012 è determinata in €. 430.000,00 comprensiva di IVA, spesa definita in via previsionale, da verificare a consuntivo sulla base delle attività effettivamente prestate;

**CONSIDERATO** che la spesa verrà impegnata nell'anno 2012 sul capitolo 127.000 " Spese organizzazione concorsi ippici nazionali, internazionali e spese tecnico istituzionali" secondo le modalità consentite;

**DETERMINA**

- di approvare, nel testo allegato alla presente determinazione di cui forma parte integrante, la convenzione tra U.N.I.R.E. ed A.I.A. per il triennio 2012 – 2014 ed il relativo Protocollo Operativo per il medesimo periodo 2012 – 2014;

- fa riserva di assumere, nelle modalità consentite dal regolamento di contabilità, il relativo impegno di spesa per presumibili €. 430.000,00 sul capitolo 127.000 " Spese organizzazione concorsi ippici nazionali, internazionali e spese tecnico istituzionali".

F.TO IL SEGRETARIO GENERALE  
Francesco Ruffo Scaletta

**CONVENZIONE**  
**PER ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE NELLA GESTIONE DEI LIBRI GENEALOGICI**  
**DELLE RAZZE ORIENTALE, ANGLO-ARABO E SELLA ITALIANO**

**Anno 2012/2014**

**TRA**

**L'Agenzia per lo Sviluppo del Settore Ippico** successore ex lege ai sensi dell'art. 14 della legge 15 luglio 2011, n. 111 dell'Unione Nazionale Incremento Razze Equine, con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo, 283/A, codice fiscale 02642470583 in prosieguo per brevità denominata **A.S.S.I.**, in persona del Segretario Generale Francesco Ruffo Scaletta;

**E**

**L'Associazione Italiana Allevatori**, con sede in Roma, via Tomassetti, 9, ente morale D.P.R.27/10/1950 n.1051, codice fiscale 00938940582 in prosieguo per brevità denominata **A.I.A.**, in persona del presidente legale rappresentante dott. Nino Andena

**PREMESSO**

- che con legge 15 luglio 2011, n. 111 è stata istituita l'A.S.S.I. – Agenzia per lo Sviluppo del Settore Ippico,
- che l'A.S.S.I., ai sensi dell'art. 14 della predetta legge ha, tra gli altri, il compito di promuovere l'incremento ed il miglioramento qualitativo e quantitativo delle razze equine e di gestire i libri genealogici, dovendo pertanto provvedere alla programmazione dello sviluppo del settore dell'ippicoltura in tutte le sue componenti tecniche, economiche, sociali, culturali e promozionali, oltre che di tutte le altre attività collaterali e derivate a tutela della biodiversità della razza equina;
- che l'A.S.S.I., subentrando nelle funzioni dell'U.N.I.R.E., ai sensi dell'art. 7, 3° comma, del decreto legislativo n. 449/1999, può avvalersi per la gestione dei libri genealogici della collaborazione di specifiche associazioni nazionali di allevatori, dotate di personalità giuridica e rispondenti ai requisiti stabiliti dal Ministero nel quadro di applicazione della legge n. 30/1991, e successive modifiche ed integrazioni, sulla disciplina della riproduzione animale;

- che l'A.I.A., ai sensi dell'art. 3 della legge n. 30/1991, detiene e gestisce libri genealogici di equidi e rientra pertanto nella previsione del citato art. 7, 3° comma, del decreto legislativo n. 449/1999;
- che l'A.S.S.I., subentrata all'U.N.I.R.E., ai sensi del comma 15 dell'art. 8 della legge n. 200/2003, organizza e gestisce l'anagrafe equina, avvalendosi anche dell'A.I.A.;
- che con D.M. n. 17791 del 9 ottobre 2007 e con D.M. del 29/12/2009, di esecuzione della legge n. 200/2003, sono state assegnati all'U.N.I.R.E., ora A.S.S.I., in materia di anagrafe equina nuovi ed importanti compiti, e tenuto conto altresì che per taluni adempimenti sono stati introdotti termini di conclusione molto brevi, come ad esempio il rilascio del passaporto entro sette mesi dalla nascita del puledro;
- che l'A.I.A., nell'ambito del tradizionale e consolidato ruolo di primaria realtà associativa di rilevanza nazionale, ai sensi dell'art. 3 del proprio Statuto vigente, si propone di attuare tutte le iniziative che possono utilmente contribuire al miglioramento ed alla valorizzazione delle specie di interesse zootecnico ivi compresa quella equina in modo decentrato ed articolato su tutto il territorio italiano, attraverso una capillare assistenza tecnica ed organizzativa agli allevatori;
- che l'A.I.A. ha realizzato, in applicazione della circolare n. 1 del 14 maggio 2007 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, un apposito sito denominato *www.anagrafeequidi.it*, contenente i dati relativi agli equidi "comuni" ed a quelli appartenenti al Registro Anagrafico ed ai Libri genealogici associati all'A.I.A., che può essere eventualmente utilizzato dall'A.S.S.I. per la pubblicazione dei dati dei Libri genealogici tenuti dalla stessa;
- che pertanto l'A.S.S.I. ritiene utile, conveniente e di interesse comune identificare l'A.I.A., per la cultura allevatoriale, l'esperienza e le risorse tecniche e professionali di cui è portatrice, come proprio interlocutore idoneo a fornire un'attività di servizio strumentale per la gestione dell'anagrafe equina e dei libri genealogici la cui tenuta è affidata all'A.S.S.I. medesima;
- che la collaborazione avrà riguardo sia alla attività delle A.P.A./A.R.A. quali strutture periferiche a diretto contatto con l'utenza per l'attività di informazione, raccolta e trasmissione delle diverse richieste avanzate dagli allevatori, sia alla attività di

implementazione, verifica e normalizzazione della banca dati dei Libri genealogici dei cavalli delle razze Orientale, Anglo-Arabo e Sella Italiano;

- che con la pubblicazione del "Manuale operativo per la gestione della Anagrafe degli equidi", emanato in attuazione del Decreto 29 dicembre 2009, in sede di prima applicazione occorre procedere al recupero ed al consolidamento della situazione esistente, con la conseguente attività di verifica e normalizzazione della banca dati;
- che l'A.S.S.I. e l'A.I.A. ritengono inoltre fondamentale attivare delle forme di collaborazione pluriennale, finalizzate alla valorizzazione ed alla promozione delle razze tipiche italiane, per le quali sussiste il sostegno del Ministero Politiche Agricole: cavallo Haflinger, Cavallo Agricolo Italiano da Tiro Pesante Rapido (T.P.R.), Bardigiano, Lipizzano, Maremmano, Murgese e razze equine ed asinine a limitata diffusione iscritte al Registro Anagrafico;
- che tale attività sarà espletata attraverso opportune azioni tecniche, quali la tutela della biodiversità, la partecipazione a manifestazioni nazionali ed estere con produzione di materiale tecnico-divulgativo, la organizzazione ed il coordinamento di iniziative volte alla promozione dell'impiego delle razze italiane, concordando, a tal fine, specifici programmi di attività con l'A.S.S.I.;

**si conviene quanto segue**

### **Art.1**

#### **Compiti dell'A.I.A.**

L'A.I.A. cura il coordinamento degli interventi organizzativi volti a garantire, a livello nazionale, uniformità ai servizi ed alle attività previsti dalla presente convenzione ed in base allo specifico protocollo operativo, di cui al successivo art.8, allegato alla presente convenzione e contenente le disposizioni di dettaglio esecutivo-applicative della convenzione stessa.

L'A.I.A., avvalendosi anche delle proprie associate A.P.A. (Associazione Provinciale Allevatori) od A.R.A. (Associazione Regionale Allevatori) e delle proprie Società collegate o controllate, cura lo svolgimento delle attività e servizi indicati negli articoli successivi.

### **Art.2**

#### **Supporto alla certificazione.**

1) Denuncia di nascita puledri per l'iscrizione al Libro Genealogico

- a) Le A.P.A./A.R.A. ricevono le denunce di nascita dei puledri presentate dagli allevatori della relativa provincia, mediante la apposita modulistica ed allegando la prescritta documentazione secondo le disposizioni dell'A.S.S.I.
- b) Le A.P.A./A.R.A., controllata la completezza e la regolarità della documentazione, inviano all'A.S.S.I. le denunce di nascita raccolte. Non dovranno essere inviate le denunce per le quali non sia stata presentata tutta la documentazione richiesta.
- c) Le A.P.A./A.R.A. dovranno anticipare la comunicazione delle nascite mediante invio di un file elettronico o altra forma concordata tra l'A.S.S.I. e l'A.I.A. contenente i dati necessari per l'organizzazione da parte dell'Agenzia dei controlli identificativi dei puledri entro 7 giorni dalla data di presentazione della domanda da parte dell'allevatore.
- d) L'A.P.A./A.R.A., una volta completata la pratica, provvede ad inoltrarla all'A.S.S.I. entro e non oltre 30 giorni dalla presentazione, ovvero dalla data del suo completamento.

2) Pratiche varie (vendita dei soggetti, denuncia di decesso, iscrizione tardiva, duplicato, richiesta DNA, destinazione finale, furto ecc)

- a) Le A.P.A./A.R.A. raccolgono le comunicazioni relative a pratiche varie (passaggio di proprietà, decesso, iscrizione tardiva, duplicati, DNA, destinazione finale, furto ecc) presentate dagli allevatori o proprietari che intendono usufruire del servizio delle Associazioni.
- b) Le domande dovranno essere presentate mediante i modelli predisposti dall'A.S.S.I. e con allegata la documentazione prescritta. Non dovranno essere accettate le domande per le quali non sia stata presentata tutta la documentazione richiesta
- c) Le A.P.A./A.R.A. provvedono ad inviare all'A.S.S.I. le richieste presentate entro tre giorni.

**Art.3**

**Organizzazione delle visite per il Registro supplementare**

- a) In considerazione delle modifiche introdotte dal D.M. n. 3580 del 12 giugno 2008 (Disciplinare Libri Genealogici), le A.P.A. organizzano le visite soltanto per i soggetti da iscrivere al Registro Supplementare.

- b) Le visite riguarderanno o la prima iscrizione al Registro Supplementare di soggetti maschi e femmine o la iscrizione come fattrici delle femmine, già iscritte al registro supplementare, che abbiano maturato la terza genealogia.
- c) L'allevatore consegna all'A.P.A./A.R.A. di riferimento la domanda di iscrizione alle rassegne, mediante compilazione del modulo appositamente predisposto, almeno 20 giorni prima della rassegna cui intende partecipare.
- d) Le visite verranno organizzate, previo accordo tra A.S.S.I. ed A.I.A., in occasione di eventi o manifestazioni allevatoriali programmati dall'A.S.S.I.
- e) L'organizzazione è comprensiva del servizio di segreteria alla Commissione di visita nominata dall'A.S.S.I., nonché della convocazione scritta agli allevatori.

#### Art. 4

##### **Banca dati**

L'A.I.A. collabora all'implementazione della banca dati dei Libri genealogici dell'Oriente, dell'Anglo Arabo e del Sella Italiano, utilizzando le funzionalità del sistema *e-unire*, mediante le attività di seguito indicate.

##### Inserimento cavalli

- a) L'A.I.A. si impegna ad inserire in banca-dati i puledri, le fattrici e gli stalloni ed i relativi proprietari/allevatori, a predisporre l'apposito CD per la stampa dei passaporti ed a provvedere alla archiviazione della documentazione, secondo la regolamentazione e le disposizioni operative emanate dall'A.S.S.I..
- b) Il servizio sopra descritto riguarderà i puledri nuovi nati, le regolarizzazioni degli anni precedenti, i depositi tardivi, i duplicati e tutti i cavalli per i quali si rende necessario l'inserimento in banca dati, ivi compresi gli stalloni e le fattrici.
- c) il servizio fornito da A.I.A. garantirà anche l'attività relativa alla stampa dei passaporti urgenti, la predisposizione dei passaporti per la spedizione, l'archiviazione delle pratiche completate nonché il supporto al personale dell'A.S.S.I. nella gestione dell'archivio cartaceo.

##### Passaggi di proprietà

- a) L'A.I.A. si impegna inoltre ad inserire in banca dati i passaggi di proprietà ed a curarne l'archiviazione.

- b) All'A.I.A. vengono assegnati i passaggi di proprietà per i quali è stata previamente controllata la regolarità amministrativa della documentazione.
- c) L'A.I.A. provvede, inoltre, all'inserimento delle anagrafiche umane (persone fisiche e giuridiche).
- d) Nel caso che, all'atto dell'inserimento del passaggio di proprietà o delle anagrafiche umane, venissero riscontrate anomalie, l'A.I.A. restituirà la pratica al personale dell'A.S.S.I. per la regolarizzazione.

Per lo svolgimento delle attività sopra descritte l'A.S.S.I. si impegna a fornire all'A.I.A. l'accesso alla procedura *e-unire* "Sezione Area Cavallo da Sella", le pratiche complete di ogni dato per il corretto inserimento dell'equide nella procedura citata, l'accesso agli archivi cartacei dell'A.S.S.I. per eventuali attività di verifica e controllo dei dati e archiviazione pratiche.

Per la migliore esecuzione di quanto indicato, l'attività sarà realizzata presso gli uffici dell'A.S.S.I. ovvero, secondo le specifiche esigenze organizzative, presso locali dell'A.I.A.

#### **Art. 5**

##### **Utilizzazione sito internet "Anagrafe Equidi.it"**

In attesa del completamento da parte dell'A.S.S.I. delle procedure per l'attivazione in via definitiva della Banca dati degli Equidi (B.D.E.), così come previsto dalla normativa vigente, l'A.I.A. e l'A.S.S.I. si riservano di valutare la possibilità che l'A.I.A. ospiti, nell'ambito del proprio sito [www.anagrafeequidi.it](http://www.anagrafeequidi.it), i dati relativi ai libri genealogici tenuti dall'A.S.S.I.

La pubblicazione ha la finalità di fornire da subito, nell'attesa dell'attivazione della B.D.E., servizi utili ai diversi operatori interessati (Ministeri, Regioni, A.S.L., ecc.), al fine di permettere agli stessi di svolgere al meglio i propri compiti istituzionali previsti dalla normativa sull'anagrafe degli equidi.

Ove venisse concordata la realizzazione dell'iniziativa, l'A.I.A. si rende disponibile ad integrare il sito con pagine informative fornite dall'A.S.S.I. ed a pubblicare, in tutte le pagine pubbliche, il logo dell'A.S.S.I. e nella sola Home page il link al sito [www.unire.it](http://www.unire.it).

La proprietà del sito [www.anagrafeequidi.it](http://www.anagrafeequidi.it) resta dell'A.I.A., così come i dati relativi ai Libri genealogici tenuti dall'A.S.S.I. ed inseriti nel predetto sito restano di proprietà dell'A.S.S.I.

La gestione del sito rimane a totale carico, anche economico, dell'A.I.A.

#### **Art. 6**

##### **Materiale informativo**

Nel quadro della collaborazione stabilita nella presente convenzione, l'A.S.S.I. si impegna ad inviare regolarmente all'A.I.A. ed alle A.P.A./A.R.A. le proprie circolari informative e divulgative relative all'attività ed ai programmi allevatoriali.

L'A.S.S.I. trasmetterà quanto sopra indicato a mezzo di posta elettronica all'A.I.A., che provvederà, a sua volta, all'inoltro della documentazione alle singole A.P.A./A.R.A.

L'A.I.A. e le A.P.A./A.R.A. si impegnano ad assicurarne la massima diffusione agli allevatori.

#### **Art. 7**

##### **Incaricati A.I.A.**

L'A.I.A. assicura la presenza di un incaricato presso ciascuna Associazione, per la corretta esecuzione delle attività previste dalla presente convenzione.

L'A.I.A. assicura altresì, presso la propria struttura, la presenza di un incaricato con funzioni di coordinamento delle singole A.P.A. e di collegamento con l'A.S.S.I. per tutte le questioni operative

#### **Art. 8**

##### **Costi dei servizi**

A fronte dei servizi forniti, l'A.S.S.I. si impegna a riconoscere all'A.I.A., su base annuale per il triennio 2012 - 2014, i seguenti importi:

- a) denunce di nascita (adempimenti per iscrizione L.G.): € 62,00/certificato
- b) visite Registro supplementare: € 22,00/capo rassegnato
- c) inserimento e predisposizione stampa passaporto: € 40,00 a cavallo inserito
- d) inserimento passaggio di proprietà ed archiviazione: € 13,00 per passaggio di proprietà
- e) quota coordinamento: 10% sul totale rendicontato

I suddetti importi sono riferiti ai servizi svolti sulla base della previsione dei seguenti volumi di attività:

Servizi	2012	2013	2014
a) denunce nascita	2.800	2.800	2.800
b) visite Reg.supplementare	80	80	80
c) inserimento cavalli e predisposizione stampa pass.	3.000	3.000	3.000
d) inserimento passaggi proprietà ed archiviazione	1.500	1.500	1.500

Tutti gli importi si intendono al netto dell' I.V.A.

L'A.I.A. provvederà a fatturare periodicamente all'A.S.S.I., secondo le proprie esigenze operative e le modalità di svolgimento dell'incarico, i servizi resi.

Le fatture verranno pagate dall'A.S.S.I., previa verifica delle attività svolte, entro il 30° giorno dalla data di ricezione al protocollo generale dell'Ente.

L'A.I.A., entro 90 gg. dalla chiusura dell'attività per ciascun anno, predispone e trasmette all'A.S.S.I., unitamente alla relativa rendicontazione amministrativa, il riepilogo dei dati nazionali e provinciali riferito ad ogni singola attività svolta. L'A.S.S.I., entro 60 gg. dal ricevimento e previa verifica dell'attività svolta, eroga il saldo risultante dalla rendicontazione stessa.

#### **Art. 9**

##### **Valorizzazione razze equine e tutela biodiversità**

L'A.S.S.I. si impegna, nell'ambito di quanto convenuto nelle premesse relativamente alla valorizzazione delle razze equine ed alla tutela della biodiversità, a valutare ed approvare eventuali progetti che saranno presentati dall'A.I.A. per il perseguimento delle precitate finalità.

#### **Art. 10**

##### **Protocollo operativo**

Le parti allegano alla presente convenzione un *protocollo operativo* a cui viene rimandata la definizione delle modalità esecutive dei servizi previsti.

Il protocollo operativo è suscettibile di modifiche che eventualmente saranno concordate dalle parti nel triennio di validità della presente convenzione anche in relazione a modifiche normative e variazioni nell'organizzazione delle attività istituzionali dell'A.S.S.I.

#### **Art. 11**

##### **Durata della convenzione**

La presente convenzione ha durata triennale dal 01.01.2012 al 31.12.2014.

I contenuti della presente convenzione potranno subire modificazioni, previo accordo scritto tra le parti firmatarie.

#### **Art. 12**

##### **Facoltà di recesso**

L'A.S.S.I. si riserva la facoltà di recedere dalla presente convenzione, ovvero di sospendere l'erogazione degli acconti, nel caso di gravi inosservanze degli obblighi ivi contenuti da parte dell'A.I.A., previa contestazione scritta inviata mediante raccomandata a.r.

#### **Art. 13**

##### **Spese di registrazione**

Le eventuali spese di registrazione del presente atto sono a carico dell'A.S.S.I. e dell'A.I.A. in parti uguali.

#### **Art. 14**

##### **Foro competente**

Foro competente è quello di Roma.

#### **Art. 15**

##### **Riservatezza e tutela dei dati**

Qualsiasi notizia, documento o informazione concernente direttamente od indirettamente il lavoro svolto o l'organizzazione, l'attività specifica dell'A.S.S.I. di cui l'A.I.A. ed il personale dallo stesso impiegato venisse in qualunque modo a conoscenza, dovrà essere considerato riservato e, come tale, trattato a termini di legge e non potrà essere comunicato a terzi neanche parzialmente.

#### **Art. 16**

##### **Trattamento dei dati**

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, l'A.I.A., con la sottoscrizione della presente convenzione, assume la qualifica di responsabile del trattamento dei dati di cui venga a conoscenza in ragione del proprio incarico.

In tale veste si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, che saranno dalla stessa nominati incaricati del trattamento, ai sensi dell'art. 30 del citato d. lgs. n. 196/2003, la massima segretezza e la riservatezza sulle informazioni personali di cui verrà a conoscenza durante le prestazioni oggetto della convenzione, come pure dei dati elaborati in ordine a tali informazioni, con espresso divieto di divulgazione e/o comunicazione a terzi, sia nell'interesse dell'A.S.S.I. che degli interessati.

A tal fine l'A.I.A. si impegna ad adottare le misure organizzative, fisiche e logiche, di cui agli articoli 3 e seguenti del citato decreto 196/2003 e del relativo disciplinare tecnico, al fine di prevenire i rischi di distruzione e perdita anche accidentale dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta dei dati.

L'A.I.A. dovrà altresì corrispondere ad eventuali specifiche indicazioni sul trattamento di tali dati forniti dall'A.S.S.I., la quale potrà, in qualunque momento, chiedere specifiche informazioni ed effettuare ispezioni per la verifica della rispondenza alle finalità consentite.

Qualora si verifichi una violazione di tali obblighi, l'A.S.S.I. rimarrà estranea a qualunque contenzioso intentato a suo danno da terzi, con espressa manleva in proposito dell'A.I.A., ivi compreso l'eventuale risarcimento dei danni.

L'A.I.A. si impegna, inoltre, a non utilizzare le informazioni ed i dati raccolti per conto di A.S.S.I. nell'ambito di attività diverse da quelle oggetto del presente incarico.

La violazione degli obblighi in materia di riservatezza e di trattamento dei dati può essere causa di risoluzione della convenzione.

Roma, \_\_\_\_\_

Per l'A.I.A.

Per l'A.S.S.I.

**PROTOCOLLO OPERATIVO**  
**PER L'ESECUZIONE DELLE ATTIVITA' DI CUI ALLA**  
**CONVENZIONE A.S.S.I.-A.I.A. 2012/2014**

L'A.S.S.I. e l'A.I.A., in esecuzione di quanto disposto dall'art. 10 della convenzione sottoscritta per l'attività di collaborazione nella gestione dei Libri genealogici delle razze Orientale, Anglo Arabo e Sella Italiano anni 2012/2014, sottoscrivono il seguente Protocollo Operativo.

Il Protocollo Operativo ha durata triennale dal 2012 al 2014, corrispondente alla durata della convenzione, e potrà essere modificato, d'intesa tra le parti, nel caso di sopravvenute modifiche normative, ovvero di variazioni nell'organizzazione delle attività.

Per la modulistica dovranno essere utilizzati esclusivamente i modelli pubblicati sul sito dell'A.S.S.I. [www.unire.it](http://www.unire.it)

## **1 SUPPORTO ALLA CERTIFICAZIONE**

### **Raccolta documentazione per denunce di nascita**

L'allevatore deve denunciare all'A.P.A./A.R.A. la nascita del puledro **entro 7 gg.** dal parto mediante la presentazione della seguente documentazione:

- a) Modello di denuncia di nascita compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal proprietario del puledro
- b) Marca da bollo da €. 14,62
- c) Certificato Intervento Fecondativo (C.I.F.) in originale (non è consentita la produzione in fotocopia)
- d) Originale attestazione del versamento in c/c postale di €. 96,00

Nel caso non siano presenti tutti i documenti sopra indicati la denuncia di nascita non deve essere accettata e l'incaricato A.P.A./A.R.A. deve restituire la pratica al proprietario invitandolo a completarla.

Ove venisse inoltrata all'A.S.S.I. una denuncia di nascita incompleta, la pratica non potrà essere conteggiata per il riconoscimento dell'importo di €. 62,00 previsto dall'art. 8 della convenzione.

Il "Modello denuncia di nascita" deve essere compilato secondo le seguenti indicazioni.

1) Nella parte "*proprietario*" vanno indicati tutti i dati identificativi richiesti, tra i quali particolarmente importante è il codice fiscale o la partita I.V.A.

Legittimato alla presentazione della denuncia di nascita è **esclusivamente il proprietario della fattrice (come risultante nella banca dati A.S.S.I.) al momento della nascita del puledro.**

Nel caso che la persona che denuncia la nascita non sia la proprietaria della fattrice, la stessa dovrà provvedere, contestualmente alla denuncia, **al passaggio di proprietà in proprio favore del puledro.**

Deve essere altresì indicato il numero di codice Allevatore/Proprietario se ricevuto con la lettera di trasmissione di precedenti passaporti.

Gli allevatori che, invece, non avessero ricevuto la comunicazione del predetto numero di codice devono compilare in ogni sua parte l'apposito modulo di iscrizione all'Albo degli Allevatori/Registro dei Proprietari (Modello n. 2).

2) La parte "*detentore delegato*" deve essere compilata soltanto se il proprietario intenda avvalersi di questo nuovo soggetto, previsto dalla normativa sulla anagrafe equina, alle cui cure è effettivamente affidato il cavallo. Anche in tale caso deve essere obbligatoriamente inserito il codice fiscale del detentore.

3) Devono essere obbligatoriamente compilati tutti i campi relativi alla Azienda in cui viene identificato il puledro, tra i quali particolarmente importante è il codice ASL aziendale.

4) Nella parte relativa alla descrizione del puledro nato, deve essere chiaramente indicata la genealogia dello stesso, riportando il nome, l'anno di nascita e la genealogia sia dello stallone che della fattrice. Altri elementi che possono individuare univocamente i riproduttori sono il numero del microchip e/o il numero del passaporto U.N.I.R.E. Senza tali dati il puledro non può essere correttamente identificato. Tali informazioni dovranno essere fornite dall'allevatore nel modello "denuncia di nascita"; in mancanza l'incaricato dell'A.P.A./A.R.A. le potrà desumere dal C.I.F., ovvero reperire consultando la banca dati on line del sito internet dell'U.N.I.R.E.

Senza gli elementi sopra indicati le denunce di nascita non dovranno essere accettate e l'incaricato dell'A.P.A./A.R.A. dovrà chiedere all'allevatore di completare le informazioni.

5) L'intervallo temporale tra la nascita del puledro e la presentazione della relativa denuncia all'A.P.A./A.R.A. non deve essere superiore a sette giorni. Le A.P.A./A.R.A., pertanto, provvederanno a protocollare le denunce di nascita presentate onde renderne certo il giorno di presentazione, anche al fine di evitare possibili contestazioni.

6) Dovrà essere compilato, se del caso, il campo per l'eventuale gemello del puledro nato o per la nascita mediante l'embryo transfer.

7) L'allevatore può indicare sino a **sei nomi**, al fine di poter consentire all'A.S.S.I. la possibilità di scelta in presenza di omonimie.

Nel caso in cui nessuno dei nomi indicati risulti idoneo, l'Ente provvederà **d'ufficio** all'attribuzione del nome al cavallo.

Il nome del puledro non può superare i **18 caratteri** (compresi gli eventuali spazi vuoti tra una parola e l'altra) con esclusione di quelli riferiti all'eventuale Affisso di cui è titolare l'allevatore medesimo.

Il numero massimo disponibile per l'Affisso è di **20 caratteri** (compresi eventuali spazi vuoti, articoli, ecc.).

Non possono essere imposti:

- a) Nomi composti da più di 18 caratteri comprese linee e spazi;
- b) Nomi di personalità, salva autorizzazione scritta degli interessati o dei loro discendenti;
- c) Nomi somiglianti o identici per ortografia o pronuncia ad altri già registrati;
- d) Iniziali o numeri dopo il nome;
- e) Nomi composti di iniziali o cifre, o che inizino con segni diversi da una lettera;
- f) Nomi accompagnati da un numero progressivo;
- g) Nomi dei quali il senso, la pronuncia o l'ortografia possono essere ritenuti ingiuriosi od osceni.

Non è possibile chiedere il cambio del nome del cavallo

8) Per quanto riguarda la destinazione finale, ai sensi della normativa attualmente in vigore, il cavallo, in assenza di dichiarazioni, deve intendersi destinato alla produzione alimentare per il consumo umano (D.P.A.). Pertanto, è previsto un solo campo nel quale dichiarare se il cavallo è da considerarsi non destinato alla produzione alimentare per il consumo umano (non D.P.A.). Nel caso di mancata compilazione, il cavallo viene considerato D.P.A.

9) Le denunce di nascita dovranno essere inviate all'A.S.S.I. entro 7 giorni dalla presentazione, ovvero dal completamento da parte dell'allevatore della documentazione.

10) Al fine di agevolare i controlli da parte dell'A.S.S.I., le A.P.A./A.R.A., nell'inviare le denunce, dovranno indicare riassuntivamente le pratiche inviate mediante l'elenco in ordine alfabetico delle fattrici madri dei nuovi nati.

### **Invio tabella elettronica**

1) Tutte le notizie contenute nel modello denuncia di nascita dovranno, inoltre, essere riportate sulla apposita tabella elettronica, che deve essere inviata all'A.S.S.I. con immediatezza e, comunque, entro sette giorni dalla presentazione della denuncia di nascita.

2) Possono essere inviate all'A.S.S.I. per posta elettronica soltanto le denunce di nascita per le quali l'A.P.A./A.R.A. abbia accertato la completezza della documentazione.  
L'invio deve essere effettuato all'indirizzo di posta elettronica: area.sella@unire.it.

3) La tabella dovrà essere compilata in ogni campo, al fine di consentire la corretta identificazione del puledro.

I campi da compilarsi obbligatoriamente sono i seguenti:

- a) 1 DATA PRESENTAZIONE DOMANDA
- b) 2 DATA DI NASCITA PULEDRO
- c) 3 SESSO
- d) 6 NOME PROPRIETARIO
- e) 7 CODICE FISCALE
- f) 8 INDIRIZZO LOCALITA' DI VISITA
- g) 9 COMUNE
- h) 10 PROVINCIA
- i) 11 DENOMINAZIONE AZIENDA
- j) 12 CODICE ASL AZIENDA
- k) 15 NOME STALLONE
- l) 16 ANNO DI NASCITA STALLONE
- m) 18 PADRE STALLONE
- n) 19 MADRE STALLONE
- o) 22 NOME FATTRICE
- p) 23 ANNO DI NASCITA FATTRICE
- q) 25 PADRE FATTRICE
- r) 26 MADRE FATTRICE

A tali campi, già presenti nelle tabelle degli anni precedenti, vanno aggiunti i seguenti campi anch'essi obbligatori:

- *C.I.F. originale*
- *versamento € 96,00*
- *marca da bollo € 14,62*

Con la compilazione di tali nuovi campi l'A.P.A./A.R.A. attesta la produzione, da parte dell'allevatore, del C.I.F. originale, dell'attestazione del versamento dell'importo di € 96,00 sul c/c postale n. 26698001 intestato all'U.N.I.R.E. e della apposizione sulla denuncia di nascita della marca da bollo da € 14,62.

Tale elementi sono essenziali per consentire all'A.S.S.I. di inviare la visita identificativa ancora prima del ricevimento dal parte dell'A.P.A./A.R.A. della documentazione cartacea.

Dalla tabella inviata dalle A.P.A./A.R.A., così come controllata dai responsabili dell'A.S.S.I., viene generato il file utilizzato dall'U.N.I.R.E. LAB per l'invio del veterinario che provvede alla identificazione del puledro e, pertanto, si rivela di particolare rilievo l'esigenza di garantire l'attendibilità e correttezza dei dati.

4) Ove non venisse inviata da parte dell'A.P.A./A.R.A. la comunicazione elettronica della denuncia di nascita, il puledro non potrà essere identificato dal veterinario e la registrazione del puledro non potrà avere seguito.

5) Le operazioni di identificazione, impianto microchip e prelievo del materiale biologico sui puledri saranno effettuate dai veterinari nominati dall'UNIRE e dalla stessa incaricati. L'A.S.S.I. fornirà alle A.P.A./A.R.A., anche tramite l'A.I.A., l'elenco dei veterinari incaricati con il relativo recapito.

L'allevatore dovrà esibire al veterinario incaricato dell'identificazione del puledro il passaporto della fattrice. Il veterinario, effettuati gli opportuni controlli, attesterà o meno la conferma dei dati segnaletici e del numero di microchip contenuti nel passaporto.

6) L'A.S.S.I. e l'A.I.A. si riservano di valutare la possibilità di sostituire l'utilizzo della tabella di cui al precedente numero 3) con una implementazione dell'integrazione tra i rispettivi sistemi informatici, al fine di consentire una migliore attendibilità nella trasmissione dei dati ed una maggiore efficacia e celerità nella gestione delle denunce di nascita.

## **2. ORGANIZZAZIONE VISITE PER IL REGISTRO SUPPLEMENTARE**

Le A.P.A./A.R.A., in considerazione delle modifiche introdotte dal D.M. n. 3580 del 12 giugno 2008, organizzano le visite dei soggetti relativi al Registro Supplementare.

1) Le visite riguarderanno o la prima iscrizione al Registro Supplementare (in tal caso dovrà essere fatto compilare al proprietario il modello "*Richiesta iscrizione Registro supplementare*") o la iscrizione come fattrici delle femmine già iscritte al medesimo Registro che abbiano maturato la terza genealogia (in tal caso occorrerà far compilare al proprietario il modello "*Richiesta visita morfologica per iscrizione fattrice*").

2) La visita comporta la valutazione morfologica ed il prelievo del campione biologico per i soggetti presentati.

3) Le visite verranno organizzate in occasione di manifestazioni programmate dall'A.S.S.I., come il Salto in Libertà, la Morfologia od altre prove.

A tal fine l'A.S.S.I. e l'A.I.A. concorderanno all'inizio di ciascun anno le manifestazioni nelle quali inserire le visite di cui trattasi.

4) Le A.P.A./A.R.A. dovranno raccogliere almeno 20 giorni prima della rassegna cui si intende partecipare le domande di iscrizione compilate dai proprietari tramite i modelli sopra indicati a seconda della tipologia di visita come sopra indicato.

Ai modelli, debitamente compilati e sottoscritti, dovrà essere allegata la documentazione negli stessi indicata. In particolare, si precisa che il C.I.F. dovrà essere prodotto in originale.

5) L'organizzazione è comprensiva del servizio di segreteria al giudice di morfologia nominato dall'A.S.S.I., nonché della convocazione scritta agli allevatori.

L'A.P.A./A.R.A. inoltre, al termine delle visite, dovrà trasmettere tutta la documentazione (modelli presentati dagli interessati e relativi allegati, schede di valutazione e verbale della Commissione) all'A.S.S.I. entro 30 giorni dalla conclusione della stessa.

## **3. IMPLEMENTAZIONE BANCA DATI**

L'A.I.A. collabora nella implementazione della banca dati dei Libri genealogici dell'Oriente, dell'Anglo-Arabo e del Sella Italiano mediante:

- l'inserimento in banca-dati dei puledri, fattrici e stalloni;
- l'inserimento in banca dati dei passaggi di proprietà e delle anagrafiche umane

Per tale attività si rimanda all'art. 4 della Convenzione 2012/2014 nel quale sono già indicate le modalità di esecuzione del servizio.

#### **4. VENDITA DI SOGGETTI**

I proprietari/allevatori possono rivolgersi alle A.P.A./A.R.A. per comunicare all'A.S.S.I. i passaggi di proprietà di soggetti iscritti al Libro genealogico.

Il venditore e l'acquirente devono compilare e sottoscrivere l'apposito modello "Comunicazione di vendita" in ogni sua parte, apponendovi una marca da bollo da € 14,62.

In particolare:

1) Dovranno essere compilati i campi "dati del venditore" e "dati dell'acquirente", tra i quali particolarmente importante è il codice fiscale o la partita I.V.A.;

2) dovrà essere compilato il campo "cavallo venduto", per la esatta indicazione del equino oggetto di cessione;

3) Dovranno essere compilati i campi relativi alla "Azienda di provenienza" ed alla "Azienda di destinazione". Di particolare rilievo sono le informazioni relative alla Azienda di destinazione.

4) Dovrà essere allegato il versamento di € 54,00 sul c/c n.26698001 intestato a UNIRE-Area Cavallo da Sella.

5) Per l'autentica delle firme gli interessati potranno:

- chiederne la convalida al responsabile dell'A.P.A./A.R.A.
- allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità del venditore e dell'acquirente

6) Se la vendita è comprensiva della cessione dei diritti allevatoriali deve essere compilato l'apposito modello "Dichiarazione di cessione diritti allevatoriali".

7) Nel caso che l'acquirente non fosse in possesso del codice allevatore, dovrà compilare ed allegare il modello "Iscrizione albo allevatori – registro proprietari".

8) Per i passaggi di proprietà di cavalli razze puro sangue arabo e maremmana, iscritti al Registro sportivo dell'A.S.S.I. (maremmani, puro sangue arabi, persani ed altre razze riconosciute dall'A.I.A.), dovrà essere prodotta idonea documentazione attestante l'avvenuto passaggio di proprietà presso il pertinente Libro genealogico (di norma occorre allegare fotocopia del passaporto ove è registrato il passaggio di proprietà), una marca da bollo e l'importo di € 54,00.

9) La comunicazione deve essere inviata **entro sette giorni dalla vendita**.

Nel caso di ritardo, la data di registrazione sarà corrispondente alla data risultante dal timbro di spedizione postale.

In caso di omessa indicazione della data di vendita, per la data di registrazione verrà parimenti utilizzata la data risultante dal timbro di spedizione postale.

10) Si fa presente che nella pagina 10, ovvero pagina 8, del passaporto relativo ai passaggi di proprietà potranno essere riportate esclusivamente le strisce adesive inviate dall'Ente.

E' tassativamente vietato ai proprietari trascrivere manualmente nella pagina 10 eventuali vendite del cavallo.

Eventuali annotazioni manoscritte saranno considerate nulle ed improduttive di qualsivoglia effetto.

Il passaporto così manomesso verrà ritirato e dello stesso verrà rilasciato un duplicato a spese del proprietario.

## 5) ALTRI ADEMPIMENTI

I proprietari/allevatori possono rivolgersi alle A.P.A./A.R.A. anche per la presentazione delle altre pratiche (denuncia di decesso, iscrizione tardiva, duplicato, richiesta DNA, iscrizione riproduttore, ecc).

Le richieste dovranno essere avanzate utilizzando gli appositi modelli predisposti dall'A.S.S.I.

In tali casi le A.P.A./A.R.A. raccolgono le varie richieste presentate dagli allevatori che intendono usufruire del servizio delle associazioni, trasmettendole all'A.S.S.I. nei termini previsti dall'anagrafe degli equidi.

Laddove la normativa preveda tra i documenti da produrre la "copia conforme" di passaporti, le A.P.A./A.R.A. sono autorizzate a convalidare, mediante idonea attestazione del proprio responsabile, le copie dei passaporti da esibire all'A.S.S.I.

Data \_\_\_\_\_

per l'A.I.A.

per l'A.S.S.I.